



Legge federale sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali

Abrogazione del 14 dicembre 2018

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 14 febbraio 2018¹,
decreta:

I

La legge federale del 25 giugno 1976² sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali è abrogata.

II

Disposizioni transitorie dell'abrogazione del 14 dicembre 2018

¹ I contratti di fideiussione in corso all'atto dell'abrogazione della presente legge sono ripresi dalle organizzazioni regionali di fideiussione per le piccole e medie imprese riconosciute secondo la legge federale del 6 ottobre 2006³ sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese, e rimangono in essere conformemente al diritto anteriore fino alla loro scadenza ordinaria.

² I contributi sui costi di interesse assegnati fino al 31 dicembre 2016 continuano ad essere versati dalla Segreteria di Stato dell'economia secondo il diritto anteriore.

³ La Confederazione assume le spese amministrative derivanti dai contratti di cui al capoverso 1 conformemente all'articolo 5 della presente legge.

⁴ La Confederazione assume le perdite derivanti dalle fideiussioni di cui al capoverso 1 conformemente all'articolo 6 della presente legge.

RS 901.2

¹ FF 2018 1049

² RU 1976 2825, 1985 390, 2000 187, 2006 2197, 2007 693, 2012 3655

³ RS 951.25

III

Coordinamento con la legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Concerne soltanto i testi tedesco e francese

IV

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 14 dicembre 2018

Consiglio degli Stati, 14 dicembre 2018

La presidente: Marina Carobbio Guscetti

Il presidente: Jean-René Fournier

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 7 aprile 2019.⁴

² La presente legge entra in vigore il 1° marzo 2020.

15 gennaio 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁴ FF 2018 6681